

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n.7 del 10 aprile 2026

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD POTENZA ROMA - avverso squalifica per 4 (quattro) gare nei confronti dei calciatori Retico Francesco e Riviezzi Aldo.

Gara: Flavio 1991 - Potenza Roma del 03/04/2026. Comunicato Ufficiale n.27 del 04/04/2026. Procedimento 7/A.

La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso proposto dalla società Potenza Roma, letti gli atti ufficiali, il referto arbitrale e acquisiti chiarimenti in ordine alla dinamica degli eventi verificatisi nel corso della gara in oggetto, osserva quanto segue.

Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito di un fallo di gioco, si accendeva una mischia tra più calciatori delle due squadre, nel corso della quale gli stessi si scambiavano calci, pugni e spintonate a ridosso della panchina della società Flavio 1991. Tali elementi consentono di qualificare l'episodio come condotta violenta reciproca tra tesserati, risultando pertanto corretta, alla luce delle risultanze originarie del referto, la qualificazione operata dal Giudice Sportivo.

Dalla ricostruzione dei fatti risulta che il calciatore Riviezzi Aldo veniva coinvolto direttamente nello scontro fisico originato dal fallo commesso da un calciatore avversario, partecipando al reciproco fronteggiamento con spintoni e alla successiva fase concitata.

Diversamente, il calciatore Retico Francesco risultava coinvolto in un momento successivo nei pressi della panchina avversaria, assumendo comportamento provocatorio e partecipando alla fase di tensione mediante spintoni nei confronti di un avversario, senza emergere l'esecuzione di atti violenti ulteriormente individualizzati.

La Commissione ritiene pertanto che, pur dovendosi confermare la natura violenta dell'episodio, le condotte dei due tesserati presentino diversa intensità e debbano essere diversamente graduate sotto il profilo sanzionatorio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare

- accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società Potenza Roma;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Riviezzi Aldo da quattro a tre giornate effettive di gara;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore Retico Francesco da quattro a due giornate effettive di gara;
- dispone la restituzione della tassa reclamo di euro 80,00.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026